ULTERIORI MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Art. 22

Beni confiscati alla mafia - ulteriori misure a supporto

Al fine di rendere effettivi gli obiettivi della misura «Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie» di cui alla missione M5C3, investimento 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e' istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, per le spese di gestione dei predetti beni, da trasferire all'Agenzia per la coesione territoriale con la dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite dall'Agenzia per la coesione territoriale con propri provvedimenti in favore degli enti beneficiari selezionati all'esito delle procedure di attuazione della misura di cui al comma 1.

Versione in vigore dal 1 maggio 2022, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
Estremi	Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36
Capo	II — Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia finanziaria e fiscale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2022

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ulteriori-misure-urgenti-per-l-attuazione-del-piano-nazionale-di/art-22-beni-confiscati-alla-mafia-ulteriori-misure-a-supporto

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it